

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ARCUDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 1961

Riordinamento del teatro lirico

ONOREVOLI SENATORI. — Il Teatro lirico agonizza per ricorrente e cronica deficienza di mezzi. Un'attività, per cui il nome di Italia corre nel mondo e nella quale si custodiscono purissime tradizioni artistiche nazionali, minaccia di disperdersi con grave pregiudizio del paese e di chi nel teatro e per il teatro lavora. Il depauperamento del patrimonio lirico chiuderà inesorabilmente la strada che oggi è aperta per tanti talenti, espressione indiscutibile di valori autentici che tutto il mondo ci invidia.

Il presente disegno di legge è nato anzitutto dalla considerazione di chi ha potuto per esperienza diretta constatare come lo sforzo compiuto dallo Stato spesso sia stato vano ad evitare il ricorrere delle crisi con conseguenti agitazioni del settore che vengono a turbare un lavoro che, per produrre frutti copiosi e belli, deve poter svolgersi con serenità e fiducia nell'avvenire. Le attività musicali infatti esigono applicazione continua, specializzazione e assidua dedizione nell'intento di conferire allo spettacolo quella perfezione che lo renda gradito ed accetto.

Il proponente del presente disegno di legge ritiene infatti chiuso il periodo degli spettacoli lirici raffazzonati e messi insieme alla meglio. Audizioni radiofoniche, diffusione di dischi, spettacoli televisivi hanno

reso esigente il pubblico. Sino a qualche decennio fa anche in provincia, pur di ascoltare una « Traviata » o una « Bohème », ci si accontentava di quanto veniva offerto da organizzazioni di poco conto. Oggi non è più così: il gusto si è scaltrito, la pratica delle audizioni radiofoniche e discografiche ha stabilito un contatto diretto tra i grandi cantanti ed il pubblico. I raffronti, sempre possibili, rendono ormai difficile lo stesso allestimento di opere di repertorio, cui necessita anche un completamento visivo che la concorrenza di altri spettacoli sollecita e rende necessario.

D'altra parte è indispensabile formare i giovani: cantanti, direttori d'orchestra, registi, scenografi. Il pubblico è esigente e il periodo di « apprendistato » è necessario, se non si vuole rischiare di far perdere un patrimonio così ricco di talenti quale per dote di natura si offre in Italia.

Il presente disegno di legge intende contribuire al riordinamento del teatro lirico definendo una volta e per tutte l'intervento dello Stato. In tutto il mondo il teatro è ormai largamente sovvenzionato dagli organi di governo o locali, addirittura pubblicizzato. Anche in passato nei periodi di maggiore splendore della scena lirica accadde lo stesso. Non sarà inutile ricordare i teatri di Corte, da Napoli, a Milano, a Vienna, a Pa-

rigi. In Italia si è provveduto — venuto meno il finanziamento dei Sovrani locali — in varie forme con i noti provvedimenti del 1920 (anno di costituzione dell'Ente autonomo della Scala), del 1936 (fondazione degli Enti lirici); del 1946 (regolamentazione e ripartizione dei fondi disponibili). Si è giunti così ad una forma semi-pubblica che, se ha mantenuto la struttura del teatro d'opera, non ha tuttavia assicurato stabilità e serenità al settore. Occorre quindi, in relazione alla esperienza compiuta in passato, procedere ad un coraggioso ridimensionamento ed alla completa definizione d'un positivo ed efficace intervento dello Stato.

Il presente disegno di legge vuole procedere ad una regolamentazione, che si presuma definitiva, del settore con la istituzione di quattro Enti lirici di Stato nelle città di Milano, Roma, Napoli e Palermo. Si tratta di una vera e propria « dorsale » che copre tutto il territorio nazionale dal Nord al Sud, consentendo quella ripartizione dell'intervento pubblico che è norma di giustizia, onde perequare investimenti e redditi tra Settentrione, Centro e Mezzogiorno.

I teatri della Scala, dell'Opera, del San Carlo, del Massimo svolgono da tempo una imponente attività che si traduce anche, per quanto riguarda il complesso milanese e quello palermitano, in risonanti affermazioni all'estero documentate dalla partecipazione della Scala al Festival di Edimburgo e del Teatro Massimo al Festival di Wiesbaden. Tutti i quattro teatri considerati occupano oltre 700 persone ciascuno e promuovono manifestazioni di carattere particolare per l'incremento della cultura musicale e l'avvicinamento del popolo all'arte dei suoni. In detti teatri lirici si custodiscono mirabili tradizioni artigianali, com'è provato dalle continue richieste che da ogni parte del mondo giungono per ottenere in prestito scene ed attrezzature costruite in Italia. Per esperienza diretta posso testimoniare che il Massimo di Palermo ha fornito allestimenti all'Opera di Parigi, al Covent Garden di Londra, ai teatri lirici di Dallas, di Kansas City, di Chicago eccetera.

Gli Enti lirici di Stato (articoli 2, 3 e 6) hanno il compito di costituire delle vere e proprie formazioni stabili e ciò per l'esi-

genza di dare al teatro lirico la disponibilità di vere e proprie compagnie di canto (articolo 11). In particolare sarebbe opportuno che detti teatri costituissero delle formazioni stabili che fra l'altro potrebbero essere inviate in *tournee* in Italia ed all'estero, ottenendosi così una specializzazione da parte degli esecutori nonché, per quanto riguarda i complessi orchestrali, corali, ballettistici e tecnici, una continuità di lavoro auspicabile ai fini sociali e di perfezionamento artistico. Ciascun Ente lirico di Stato potrebbe addirittura costituire due o tre compagnie, come accade nei teatri d'Opera tedeschi, dove appunto l'inquadramento delle forze artistiche costituisce il rimedio più efficace per eliminare qualsiasi fenomeno di divismo con relative pretese assurde ed inconcepibili in un settore che, se non proprio in crisi, presenta notevoli difficoltà e ha bisogno di pronto, generoso e sostanzioso concorso. I quattro teatri di Stato potrebbero pertanto procedere a scambi fra di loro e con gli altri Enti lirici autonomi e lirici comunali, di cui agli articoli 4 e 5 del presente disegno di legge. A questi ultimi il proponente assegna praticamente gli stessi compiti dei Teatri di Stato ma limitati nel tempo e con il parziale concorso dello Stato, fornito a titolo di copertura delle spese per il personale dipendente, e rapportato — per gli Enti comunali — alle somme reperite *in loco*, onde assicurare (articolo 11) un razionale impiego dei complessi e delle masse in relazione ad effettive disponibilità.

Per queste ragioni l'articolo 11 ripartisce la somma di 6 miliardi da erogare per il Teatro lirico in tre sezioni:

4.000 milioni da ripartire per gli Enti lirici di Stato;

800 milioni da ripartire agli Enti lirici autonomi di Firenze e Venezia;

1.200 milioni per gli Enti lirici comunali e per le attività da svolgersi al di fuori degli organismi previsti dal presente disegno di legge.

In particolare è prevista la stabilizzazione annuale dei complessi dell'Accademia di Santa Cecilia di Roma.

L'articolo 4 prevede la costituzione degli Enti lirici autonomi di Firenze e Venezia.

Si tratta di due gloriose istituzioni: il Teatro comunale di Firenze (Maggio musicale fiorentino) e il Teatro La Fenice di Venezia, organismi che svolgono una attività particolare dando vita a Festival di risonanza mondiale. Per il carattere stagionale delle attività rispettive non si è ritenuto di includerli tra gli Enti di Stato ma di erogare nella ripartizione delle somme di cui all'articolo 11, 800 milioni l'anno per le specifiche e meritorie attività dei due Enti sopra ricordati. Si è voluto lasciare, però, agli Enti lirici autonomi una maggiore libertà di movimento, procedendosi ad un concorso di complessi anche stranieri al Maggio musicale fiorentino e alle manifestazioni veneziane com'è nelle tradizioni delle due città.

In materia di finanziamenti l'articolo 9 individua le fonti di entrata necessarie per coprire le relative spese, che una attenta valutazione ha portato a giudicare non comprimibili al di là del limite minimo di 6 miliardi di lire. È infatti nostra opinione che, elevando in cifra minima le quote di prelievi dai diritti erariali, dalle trattenute e dal canone versato dalla R.A.I. allo Stato, detta cifra è perfettamente attingibile, tenendo presente che il riordinamento proposto, ordinando il settore, fornirebbe nuovo impulso, aprendo sicure fonti di lavoro per i giovani dei Conservatori e per i talenti artistici e musicali.

È per queste ragioni che non si è voluto definire rigidamente la struttura degli Enti lirici di Stato, degli Enti autonomi di Firenze e di Venezia e degli Enti lirici comunali. Il presente disegno di legge si limita a regolare di massima l'inquadramento degli Enti stessi prescrivendo all'articolo 3 una esclusiva competenza del Ministero del turismo e dello spettacolo per i quattro Enti lirici di Stato, e agli articoli 4 e 5 un adeguato controllo da parte degli organi centrali sugli Enti autonomi comunali. Ma si è voluto lasciare (articolo 6) al Ministero del turismo e dello spettacolo il compito di regolamentare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge tutto il settore e ciò per fornire agli organi tecnici quella discrezionalità che le esigenze specifiche rendono necessarie per un solido e non aleatorio in-

quadrameto. Gli articoli 12, 13 e 14 prescrivono la costituzione presso il Ministero del turismo e dello spettacolo di un Comitato di coordinamento costituito dai Soprintendenti degli Enti lirici di Stato, da una rappresentanza di Soprintendenti degli Enti lirici autonomi e degli Enti lirici comunali, nonché da esponenti del mondo della musica e del lavoro. Anche qui non si sono volute stabilire norme rigide lasciando all'autorità pubblica ampia possibilità di regolamentazione. Ciò che si vuole ottenere è che i teatri lirici escano dallo stato di sorda rivalità e di guerra silenziosa, per entrare nel proficuo campo della collaborazione che non esclude l'emulazione. È assurdo infatti che il teatro « X », che dispone di allestimenti per un'opera, non ne consenta l'utilizzazione al teatro « Y » che intenda presentare lo stesso spettacolo. Inoltre le compagnie degli Enti lirici di Stato potrebbero dal Comitato stesso essere inviate, ove accettate dagli interessati, negli Enti lirici comunali per rappresentazioni di particolare significato e valore. Ciò avrebbe anche l'insostituibile funzione di impedire le richieste esose di coloro che abbiamo chiamati divi e che pretenderebbero di servirsi del teatro anziché di servire l'arte.

A questo proposito gli articoli 15 e 16 prevedono presso il Comitato di coordinamento la costituzione di un Ufficio scritte con il compito di stipulare i contratti fra tutti gli Enti e gli artisti. Si vuole così, anche assegnando all'autorità pubblica (articolo 15, ultimo comma) il compito di definire i compensi massimi, rendere possibile il collocamento ed il reperimento dei cantanti, dei direttori d'orchestra, dei registi e degli scenografi, nonché dei danzatori, attraverso un unico organismo costituito dagli Enti stessi di Stato e comunali per ottemperare alle esigenze di tutti e di ciascuno.

L'articolo 17 prescrive l'obbligo da parte del Ministero di emanare entro un congruo periodo di tempo un vero e proprio *corpus* legislativo e regolamentare di tutte le attività liriche e la musica.

È infatti scopo fondamentale del presente disegno di legge di concorrere alla stabile definizione di un settore che soffre di troppe dispersioni e che ha bisogno di norme ben definite e chiare. È principio di opportunità

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

legislativa e di moralità pubblica che gli interventi finanziari dello Stato siano condizionati da inequivocabili garanzie e motivati da positivi risultati.

L'articolazione da noi proposta — Enti lirici di Stato, Enti autonomi di Firenze e Venezia, Enti lirici comunali — consente di definire un complesso di teatri pubblici di Stato chiamati a custodire le tradizioni operistiche, integrato da altri teatri che con l'apporto di entrate locali vogliono diffon-

dere la pratica e l'ascolto di degne esecuzioni operistiche e concertistiche.

È dovere dello Stato intervenire per la musica ed il teatro ma il legislatore esige che ciò avvenga nella forma più produttiva ed efficace. L'attuale struttura del teatro lirico non ha fin'oggi evitato le crisi ricorrenti. Quanto noi proponiamo vuole dare vita stabile ad una fra le più belle e luminose espressioni dell'arte e dell'anima del nostro popolo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli Enti autonomi del teatro comunale di Bologna, del teatro comunale di Firenze, del teatro comunale di Genova, del teatro alla Scala di Milano, del teatro San Carlo di Napoli, del teatro Massimo di Palermo, del teatro dell'Opera di Roma, del teatro Regio di Torino, del teatro La Fenice di Venezia, del teatro Verdi di Trieste, dell'Arena di Verona, della Istituzione dei concerti Palestrina di Cagliari, della Istituzione dei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia di Roma, costituiti ai sensi della legge 4 giugno 1936, n. 1570, sono soppressi.

Le rispettive funzioni sono assunte dagli Enti lirici di Stato, dagli Enti lirici autonomi e dagli Enti lirici comunali nei modi e nelle forme indicati dalla presente legge.

Art. 2.

Sono Enti lirici di Stato gli Enti del teatro alla Scala di Milano, del teatro dell'Opera di Roma, del teatro San Carlo di Napoli, del teatro Massimo di Palermo.

Sono Enti lirici autonomi gli Enti del teatro comunale di Firenze e del teatro La Fenice di Venezia.

Enti lirici comunali sono gli organismi che presiedono alle attività del teatro comunale di Bologna, del teatro comunale di Genova, del teatro Regio di Torino, del teatro Verdi di Trieste, dell'Arena di Verona, della Istituzione dei concerti Palestrina di Cagliari, della Istituzione dei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia di Roma.

Art. 3.

Gli Enti lirici di Stato vengono regolati secondo le norme di cui al successivo articolo 5.

Sono presieduti da un Soprintendente nominato dal Ministero del turismo e dello spettacolo e amministrati da un Comitato

direttivo, nominato dal sopradetto Ministero e formato con la rappresentanza, fra l'altro, degli organi locali, di musicisti e di rappresentanti sindacali dei lavoratori del ramo, nonché di rappresentanti dei Ministeri interessati, nonché degli enti o istituzioni che congruamente concorrono al finanziamento degli Enti lirici di Stato stessi con una cifra non inferiore ai 20 milioni di lire l'anno. Il Collegio dei revisori dei conti deve comprendere un rappresentante del Comune.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo, per la costituzione dell'Ente lirico di Stato, è tenuto a stipulare una convenzione con il Comune o l'Ente proprietario del teatro o dei teatri per l'uso degli stessi a titolo gratuito.

Art. 4.

Gli Enti lirici autonomi di Firenze e di Venezia verranno costituiti con atto pubblico, regolante i rapporti fra lo Stato, il Comune e gli altri Enti partecipanti con somme non inferiori a 15 milioni di lire annuali, da stipularsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Sono presieduti da un Soprintendente nominato dal Ministero del turismo e dello spettacolo — su terna proposta dal Consiglio comunale — e amministrati da un Comitato direttivo, nominato dal sopradetto Ministero e formato con la rappresentanza dei Ministeri interessati, del Comune e degli organi locali, di musicisti e rappresentanti dei lavoratori, nonché degli enti finanziatori. Il Collegio dei revisori dei conti deve comprendere almeno un rappresentante del Comune.

Art. 5.

Gli Enti lirici comunali vengono costituiti presso gli organismi, di cui al terzo comma dell'articolo 2 della presente legge, con atto pubblico regolante i rapporti fra lo Stato, il Comune ed altri Enti partecipanti, da stipularsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Altri Enti lirici comunali potranno essere costituiti in sedi diverse da quelle indicate purchè si tratti di capoluoghi di provincia e

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di teatri che abbiano svolto attività liriche concertistiche di durata annualmente non inferiore a tre mesi, almeno per quanto concerne il teatro d'opera.

Gli Enti lirici comunali, per divenire operanti, devono essere ratificati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro.

Il Presidente degli Enti lirici comunali è il Sindaco della città dove l'istituzione ha sede. L'attività è diretta da un Soprintendente nominato, suterna proposta dal Consiglio comunale, dal Ministro del turismo e dello spettacolo. Il Consiglio d'amministrazione, costituito nei modi e nelle forme di cui al regolamento ed allo Statuto previsti dal successivo articolo 6, è costituito da rappresentanti degli Enti pubblici interessati, nonchè dei musicisti e dei lavoratori. Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre membri di cui due nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo e uno dal Consiglio comunale.

Per l'Accademia di Santa Cecilia il regolamento della presente legge di cui all'articolo 6, sentito il parere del Consiglio dell'istituzione, fornirà le norme relative alla costituzione e all'attività degli organi direttivi.

Art. 6.

Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, il Ministro del turismo e dello spettacolo emanerà il relativo regolamento per la sua applicazione con annesso:

Statuto per gli Enti lirici di Stato;

Statuto per gli Enti autonomi lirici di Firenze e Venezia;

Statuto tipo per gli Enti lirici comunali e la istituzione dei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia.

Art. 7.

Enti lirici di Stato ed Enti lirici autonomi ed Enti lirici comunali provvedono direttamente all'esercizio dei teatri dei quali hanno la gestione, organizzando spettacoli

lirici, di danze, di concerti o musicali in genere anche fuori della propria sede, istituendo scuole di canto e di danza, di cultura musicale, assumendo tutte quelle iniziative che si ritengono opportune per incrementare il patrimonio artistico-musicale.

L'attività degli Enti non ha fini di lucro; è svolta in proprio e pertanto la gestione dei teatri è diretta e non può essere ceduta sotto nessuna forma.

Gli spettacoli organizzati dagli Enti lirici di Stato, dagli Enti lirici autonomi e dagli Enti lirici comunali possono essere a pagamento o gratuiti.

Il regolamento di cui al precedente articolo 6 definirà le manifestazioni gratuite — forma e numero — che spetta agli Enti stessi di promuovere.

Art. 8.

I fondi occorrenti per lo svolgimento delle attività degli Enti lirici di Stato, degli Enti lirici autonomi e degli Enti lirici comunali sono costituiti: dai contributi degli Enti sovventori, dai proventi delle manifestazioni, da eventuali donazioni, oblazioni, legati ed eredità.

Lo Stato contribuirà annualmente, nei modi e nella misura previsti dalla presente legge, alle spese per l'attività.

Agli Enti lirici di Stato, agli Enti lirici autonomi e agli Enti lirici comunali è concesso il rimborso delle tasse erariali per gli spettacoli dagli stessi allestiti. Sulle somme corrisposte dallo Stato non grava l'imposta generale sull'entrata.

Art. 9.

Per il funzionamento degli Enti lirici di Stato, degli Enti lirici autonomi e degli Enti lirici comunali lo Stato devolverà annualmente una somma non inferiore ai sei miliardi di lire, tratta dalla seguente entrata:

a) una quota non inferiore al 17 per cento dei diritti erariali introitati dallo Stato sugli spettacoli di qualsiasi genere compresi i giochi di abilità e le scommesse al

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

netto dell'aggio spettante alla Società italiana autori ed editori;

b) una quota non inferiore al 14 per cento delle trattenute operate dallo Stato direttamente sui canoni di abbonamento alle Radio diffusioni e televisioni;

c) una quota non inferiore al 25 per cento del gettito del canone versato allo Stato dalla R.A.I. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180;

d) altro 25 per cento del gettito di cui al comma precedente, da destinarsi prevalentemente, per finanziare manifestazioni musicali allestite fuori dell'ambito degli Enti di cui alla presente legge.

Art. 10.

I fondi di cui al precedente articolo 9 sono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo a partire dall'esercizio finanziario 1962-63 e vengono consolidati sulla media del gettito dei contributi predetti accertato nel biennio precedente a ciascuno esercizio.

Art. 11.

La ripartizione delle somme di cui all'articolo 9 è la seguente:

lire 4.000 milioni per gli Enti lirici di Stato che si intendono amministrati direttamente dagli organi pubblici e per ciascuno dei quali è prevista la stabilizzazione annuale di almeno una compagnia di canto, della orchestra, d'un congruo corpo di ballo, d'un direttore d'orchestra, d'un direttore del coro, d'un regista, d'un direttore dell'allestimento scenico, d'uno scenografo, del coro, dei tecnici necessari alla vita del teatro ed alla messa in opera degli spettacoli;

lire 800 milioni per gli Enti lirici autonomi di Firenze e Venezia;

lire 1.200 milioni per gli Enti lirici comunali nonchè per le attività da svolgersi al di fuori degli organismi previsti dalla presente legge. Lo Stato concorre per gli Enti lirici comunali con una somma pari al

50 per cento delle entrate localmente reperibili ed erogata per assicurare impiego alle masse orchestrali, corali e tecniche, nonchè alla stabilizzazione annuale dell'orchestra e del coro della istituzione dei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia di Roma.

Le somme di cui ai precedenti commi verranno ripartite da un Comitato di coordinamento costituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo nelle forme previste dalla presente legge.

Art. 12.

È costituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo il Comitato di coordinamento del teatro lirico composto:

dal Ministro del turismo e dello spettacolo o da un suo delegato che lo presiede;

dal direttore generale dello spettacolo;

dai quattro Soprintendenti degli Enti lirici di Stato;

da un Soprintendente degli Enti lirici autonomi a turno;

da un Soprintendente degli Enti lirici comunali designato dal Ministro su proposta dei Presidenti degli Enti lirici comunali stessi;

da due rappresentanti (uno dei quali, cantante) dei lavoratori dello spettacolo nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo su terne proposte dalle rispettive organizzazioni di categoria a carattere nazionale;

da un rappresentante della categoria dei musicisti nominato dal Ministro del turismo e dello spettacolo su terna proposta dalla Organizzazione di categoria;

da un funzionario della Direzione generale dello spettacolo con funzioni di Segretario.

Art. 13.

Il Comitato dura in carica quattro anni e si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno cinque membri.

Le norme che presidono la formazione e l'attività del Comitato stesso sono definite

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

da uno Statuto approvato dal Ministro del turismo e dello spettacolo entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

Compiti del Comitato di coordinamento sono:

a) attuare la ripartizione annuale dei fondi disponibili secondo l'articolo 10 ed in conformità dei criteri ad esso indicati;

b) ripartire una volta coperte le spese per la sovvenzione degli Enti lirici comunali, le somme disponibili per il finanziamento delle attività liriche al di fuori degli Enti stessi ed all'estero;

c) assicurare il coordinamento delle attività degli Enti soprattutto per quanto riguarda l'esecuzione di opere o spettacoli da allestire in più teatri con la costituzione di compagnie finanziate in comune;

d) costituire un Ufficio scritte per le contrattazioni individuali con gli artisti.

Art. 15.

L'Ufficio centrale scritte assume il compito di Segreteria del Comitato di coordinamento ed è costituito a norma del regolamento della presente legge, di cui ai precedenti articoli 6 e 13, con membri scelti anche al di fuori del Comitato di coordinamento stesso.

L'Ufficio scritte dovrà comprendere almeno un rappresentante rispettivamente dei cantanti, dei direttori d'orchestra, dei musicisti e dei registi e scenografi.

Tutte le scritte hanno luogo esclusivamente tra l'Ufficio scritte e gli Enti.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo, udito il Comitato di coordinamento, può stabilire i compensi massimi per artisti, direttori d'orchestra e registi.

Art. 16.

Al funzionamento del Comitato di coordinamento dell'Ufficio scritte provvedono i versamenti:

degli Enti lirici di Stato e degli Enti lirici autonomi e degli Enti lirici comunali nella misura dello 0,2 per cento computato sulle somme corrisposte dallo Stato;

gli artisti scritturati versando l'1 per cento delle somme a qualsiasi titolo percepite.

Art. 17.

Tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge sono abolite. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero del turismo e dello spettacolo pubblicherà nel suo bollettino le norme che regolano l'attività del teatro lirico ivi compresa la presente legge accompagnata da:

il regolamento;

gli Statuti degli Enti lirici di Stato;

gli Statuti degli Enti lirici autonomi;

gli Statuti degli Enti lirici comunali;

gli Statuti del Comitato di coordinamento e dell'Ufficio scritte;

le modalità per la richiesta di sovvenzioni da parte di organizzazioni al di fuori degli Enti di cui alla presente legge;

norme per le scritte degli artisti;

contratti di lavoro per il personale degli Enti.